

DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2024
279/2024/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA DIENERGIA S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 381612390

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1302^a riunione del 10 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 16 febbraio 2024 (prot. Autorità 12450 del 16 febbraio 2023), Dienergia S.r.l. (di seguito: reclamante o Dienergia) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) il diniego alla modifica del preventivo relativo alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 381612390 e la successiva decadenza della suddetta pratica di connessione per mancata accettazione del preventivo entro le tempistiche previste dal TICA;
2. con nota del 26 febbraio 2024 (prot. 14783), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 6 marzo 2024 (prot. Autorità 1736 in pari data), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 6 marzo 2024 (prot. Autorità 17265 del 7 marzo 2024), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria;
5. con nota del 6 aprile 2024 (prot. Autorità 25553 dell’8 aprile 2024), il gestore ha controreplicato alla nota del reclamante del 6 marzo;
6. con nota dell’8 aprile 2024 (prot. Autorità 25788 dell’8 aprile 2024), il reclamante ha replicato alla nota del gestore del 6 aprile;
7. in data 25 giugno 2024, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 7, comma 7.1, che disciplina il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione;
 - b) l’articolo 7, comma 7.2, secondo cui, tra l’altro, il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del medesimo preventivo per la connessione;
 - c) l’articolo 7, comma 7.5, secondo cui, tra l’altro, il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione entro il termine di cui al comma 7.2 del TICA. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 del TICA a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo per la connessione, elabora un nuovo preventivo per la connessione o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo per la connessione. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Le tempistiche per l’accettazione del preventivo per la connessione entro quanto previsto dal comma 7.2 del TICA, pena la decadenza, decorrono, in alternativa:
 - dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del nuovo preventivo per la connessione completo elaborato dal gestore di rete;

- dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del primo preventivo per la connessione qualora il gestore di rete ne rifiuti la modifica. In questo caso l'intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo per la connessione e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del diniego del gestore di rete non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo per l'accettazione del primo preventivo per la connessione;
- d) l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo per la connessione, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 7.2 del TICA, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata dai documenti e dalle informazioni previsti dal medesimo comma 7.6 del TICA;
- e) l'articolo 7, comma 7.8ter, secondo cui il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo per la connessione ai sensi dei commi 7.5 e 7.8 del TICA, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata dal gestore di rete, i casi in cui la richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 40.7 del TICA;
- f) l'articolo 7, comma 7.8quater, secondo cui le richieste di modifica del preventivo per la connessione relative a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita nel sistema GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non rientrano nel limite complessivo di cui al comma 7.8ter del TICA e non comportano il pagamento di alcun corrispettivo.

QUADRO FATTUALE:

9. In data 6 settembre 2023, il reclamante ha presentato al gestore la richiesta di connessione alla rete di un impianto alimentato da fonte solare per una potenza in immissione di 2000 kW, sito in Via Romea 309, snc Porto Viro;
10. in data 12 ottobre 2023, il gestore ha emesso il preventivo di connessione avente codice di rintracciabilità 381612390;
11. in data 17 dicembre 2023, il reclamante ha presentato al gestore una richiesta di modifica della soluzione tecnica ai sensi dell'art. 7.5 del TICA relativa ai seguenti dati:
 - l'ubicazione Impianto di produzione (indirizzo da Via Romea 309 a Via Murazze);
 - la potenza nominale della sezione n. 1 (campo di generazione da 2.490 kW a 4.000 kW)
 - la potenza in immissione dell'impianto da 2.000 kW a 3.200 kW;

- la potenza in prelievo da 20 kW a 30 kW;
- 12. in data 3 gennaio 2024, il gestore ha comunicato al reclamante il rigetto della richiesta di modifica del preventivo emesso il 12 ottobre 2023, in quanto *“la modifica richiesta eccede il numero massimo di modifiche ammissibili dall’art. 7.8 ter del TICA”* ricordando che, come conseguenza della richiesta di modifica del preventivo, il nuovo termine ultimo per l’accettazione del medesimo era fissata al 4 gennaio 2024;
- 13. in data 5 gennaio 2024, non essendo pervenuta l’accettazione del preventivo, il gestore ha comunicato al reclamante l’annullamento dell’iter di connessione *de quo*;
- 14. con note del 16 gennaio, 7 febbraio e 8 febbraio 2024, il reclamante contestava l’annullamento della citata pratica di connessione;
- 15. con note del 30 gennaio e 8 febbraio 2024, il gestore confermava l’annullamento della pratica di connessione per scadenza del termine di accettazione del preventivo di connessione in parola.
- 16. pertanto, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

- 17. Dienergia ritiene che *“le motivazioni date”* dal gestore a supporto dell’annullamento del preventivo di connessione, siano *“errate e non pertinenti in violazione dell’art.7.5 del TICA”*;
- 18. in particolare, il reclamante ritiene che *“l’interpretazione di e-distribuzione secondo cui una modifica del preventivo è sinonimo di modifica di un unico dato d’impianto è in contrasto sia con il TICA sia con la guida e-distribuzione”*;
- 19. a tal riguardo, il reclamante sostiene che la richiesta di modifica del preventivo avanzata non debba ricadere sotto la previsione dell’art.7.8 del TICA (modifica post-accettazione), perché sarebbe da inquadrare nella fattispecie prevista dall’art.9.5 del TICA (modifica pre-accettazione);
- 20. ad avviso di Dienergia, le modifiche dei dati inerenti alla disponibilità del sito, ai dati catastali o alle coordinate geografiche rientrerebbero nell’art.7.8 quater, mentre l’unica modifica richiesta ai sensi dell’art.7.5 del TICA sarebbe quella che riguarda *“i dati delle potenze (necessariamente collegati tra loro: non è possibile modificare la potenza della sezione di impianto senza modificare anche la potenza nominale dell’impianto; anche la modifica della potenza in prelievo è conseguenza della modifica delle potenze di sezione e in immissione; ciò a comprova che nella richiesta di modifica non solo è possibile modificare più di un dato ma che nel caso di specie è addirittura necessario)”*;
- 21. pertanto, il reclamante sostiene che la modifica dell’ubicazione dell’impianto rientra nell’art.7.8 quater, mentre *“solo le modifiche 2), 3) e 4) (i.e.: della potenza nominale della sezione n. 1, la modifica della potenza in immissione dell’impianto da 2.000 kW a 3.200 kW e la modifica della potenza in prelievo, n.d.r.) sono collegate tra loro”*;
- 22. In particolare, il reclamante ritiene che *“la correlazione tra (i.e. punti) 2) la potenza nominale della sezione 1, 3) la potenza in immissione e 4) la potenza in prelievo è*

confermata anche dal D.M. 5 e 6 luglio 2012 e dalla Procedura applicativa della deliberazione AEEG n. 47/2013/R/EFR per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione emessa dal GSE”;

23. in conclusione, Dienergia chiede “la riattivazione del preventivo” annullato “e l’evasione della modifica richiesta il 17.12.2023”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

24. Il gestore evidenzia “che, in ossequio all'articolo 7.8ter del TICA, che disciplina anche le modifiche richieste prima dell'accettazione del preventivo ai sensi del comma 7.5 (come per il caso di specie), la GUIDA PER LE CONNESSIONI alla rete elettrica di ED, pubblicata sul sito al link: “https://www.e-distribuzione.it/connezione-alla-rete/Regole_tecniche.html” (Sezione B.12) prevede che “...Per ogni pratica di connessione non sono ammesse più di due richieste di modifica del preventivo, siano esse contenute in un'unica istanza oppure in due istanze separate...”;

25. secondo e-distribuzione, “Le modifiche richieste dal produttore in data 17/12/2023, ancorché non corredate di un nuovo schema elettrico dell'impianto di produzione, contemplavano i seguenti aspetti:

1. modifica dell'indirizzo Sede Impianto (coordinate geografiche, dati catastali, disponibilità del sito);
2. modifica della Potenza Nominale della sezione n. 1 (campo di generazione da 2490 kW a 4000 kW)
3. modifica Potenza Immissione impianto da 2000 kW a 3200 kW;
4. modifica Potenza in Prelievo da 20 kW a 30 kW)”.

Pertanto, “tenuto conto che le modifiche richieste dalla reclamante riguardavano più di due singole istanze, la richiesta di nuova soluzione tecnica in esame è stata rigettata dalla scrivente tramite l'invio della comunicazione Prot. ED-03-01-2024-P5726604 (Allegato 3), in cui il rigetto è dettagliatamente motivato ed ascrivibile all'eccedenza del numero massimo di modifiche ammissibili dall' art. 7.8 ter del TICA.”;

26. ad avviso di e-distribuzione “appare evidente l'impossibilità di poter accogliere l'istanza della reclamante di ripristinare l'iter de quo”, in quanto “non è stata acquisita da parte del produttore l'accettazione del preventivo entro i termini previsti da art. 7.2 del TICA”;

27. con riferimento alle modifiche alla STMG richieste dal reclamante, il gestore ritiene che le medesime “non possono essere considerate collegate tra loro, a differenza di quanto sostenuto dal produttore: a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica del valore di potenza in immissione non comporta necessariamente la modifica del valore di potenza in prelievo”;

28. pertanto, e-distribuzione “ribadisce che le richieste del reclamante eccedevano il limite delle due modifiche sancite da art. 7.8ter del TICA” e conferma “l'impossibilità di poter accogliere l'istanza della reclamante di ripristinare l'iter

de quo” ritenendo “*di aver operato legittimamente ed in piena trasparenza, nel rispetto degli adempimenti, dei doveri di informativa e delle tempistiche previste dal TICA*”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

29. Il *thema decidendum* della presente controversia verte sullo stabilire se, con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 381612390, il gestore abbia correttamente o meno espresso il diniego alla modifica del preventivo per la connessione presentata del reclamante ai sensi del comma 7.5 del TICA. Al riguardo si osserva che, a seguito del diniego del gestore, il reclamante non ha accettato il preventivo per la connessione originario entro le tempistiche previste dal comma 7.2 del TICA, ferma restando la sospensiva prevista dal comma 7.5 del TICA, e, pertanto, il medesimo preventivo per la connessione è decaduto;
30. come previsto dal comma 7.8ter del TICA - che si applica sia ai preventivi accettati che non ancora accettati (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. II, 6 settembre 2017, n. 1796) - il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell’ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo per la connessione ai sensi dei commi 7.5 e 7.8 del TICA, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta, al netto delle casistiche per le quali non trova applicazione il limite delle due richieste di modifica del preventivo per la connessione previste dal medesimo comma 7.8ter del TICA,
31. ciò premesso, nel corso dell’istruttoria è emerso che in data 17 dicembre 2023 il reclamante ha presentato al gestore quattro richieste di modifica del preventivo per la connessione relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 381612390, relative a:
- modifica della posizione dell’impianto fotovoltaico (coordinate geografiche, dati catastali, disponibilità del sito);
 - modifica del valore della potenza nominale dell’impianto fotovoltaico;
 - modifica del valore della potenza in immissione richiesta;
 - modifica del valore della potenza in prelievo richiesta;
32. al riguardo si evidenzia che, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici e un indebito prolungamento di prenotazione di capacità di rete, tale da generare fenomeni di saturazione virtuale della rete elettrica, l’art. 7.8ter limita a due le richieste di modifica del preventivo da parte del richiedente “*indipendentemente dal tipo di modifica richiesta*”. Pertanto, dal chiaro tenore letterale della disposizione in esame emerge che essa prevede il citato limite massimo alle richieste di modifica del preventivo a prescindere dalla natura delle stesse; peraltro, nella fattispecie *de qua* le richieste in parola, diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, non possono essere considerate collegate tra loro in quanto, come correttamente osservato dal gestore, ad esempio la modifica del valore di potenza in immissione non comporta necessariamente la modifica del valore di potenza in prelievo;

33. ne deriva che, alla luce della disposizione in esame non, vi è alcuno spazio - fatte salve le casistiche specificatamente previste dal TICA (quali ad esempio imposizioni derivanti dall'iter amministrativo o provvedimenti normativi) - per avanzare richieste di modifica del preventivo oltre il citato limite numerico;
34. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni precedentemente descritte, il reclamo risulta infondato, atteso che, come esplicitato al paragrafo 31, le modifiche del preventivo di connessione avente codice di rintracciabilità 381612390, richieste dal reclamante, eccedevano il limite massimo previsto dal comma 7.8ter del TICA;
35. inoltre, il gestore ha correttamente disposto la decadenza del preventivo in parola perché il reclamante non lo ha accettato entro le tempistiche previste dal comma 7.2 del TICA, ferma restando la sospensiva prevista dal comma 7.5 del TICA;
36. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
37. in conclusione, rilevato che - sulla base delle documentate risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni - il reclamo non risulta fondato nei termini sopradescritti

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Dienergia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 381612390;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini